



## ARPA PUGLIA

Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**Direzione Generale**

Sede legale:

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460111  
Fax 080 5460150  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460152  
Fax 080 5460150  
email: [dg@arpa.puglia.it](mailto:dg@arpa.puglia.it)

### RACCOMANDATA A/R

#### **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio DIVISIONE VI RIS – Rischio Industriale e IPPC**

Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

Anticipata via email all'indirizzo:  
[DSA-RIS@minambiente.it](mailto:DSA-RIS@minambiente.it)

e, p.c. Al Presidente della Regione Puglia  
Lungomare Nazario Sauro, 33  
70121 Bari

Al Presidente della Provincia di Taranto  
Via Anfiteatro, 4  
74100 Taranto

Al Sindaco del Comune di Taranto  
Palazzo di Città  
Piazza Castello  
74100 Taranto

Al Sindaco del Comune di Statte  
Via San Francesco, 5  
74010 Statte (TA)

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA  
Via Curtatone, 3  
00185 Roma

Al Direttore Generale dell'ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale relativa allo Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto  
Trasmissione documentazione. [Vs. Rif. DSA-2009-0030259 del 12.11.2009]

Si fa riferimento alla nota in oggetto pervenuta al ns. prot. n. 41420 del 25.11.2009 ed al fine di fornire il richiesto supporto di seguito si forniscono le principali osservazioni della scrivente Agenzia sul *parere* della Commissione Istruttoria IPPC (rif. CIPPC-00-2009-0002293) e dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC). Il fine è quello di contribuire al perfezionamento del corposo e complesso lavoro eseguito dalla Commissione fornendo ulteriori riferimenti all'Autorità competente per la migliore predisposizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Premesso che i Valori Limite di Emissione indicati nell'AIA non dovranno eccedere i livelli di emissione associati con l'uso delle BAT (BAT-AELs), seguendo l'ordine di lettura, si evidenzia quanto di seguito indicato.

#### Osservazioni sul "Parere":

1. Pag.53 – Capitolo 3.6, Paragrafo 3.6.2, Pianificazione di Settore. Si evidenzia che il PTA della Regione Puglia è stato adottato con DGR n.1441 del 04/08/2009 e approvato dal Consiglio



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**Direzione Generale**

Sede legale:  
Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460111  
Fax 080 5460150  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460152  
Fax 080 5460150  
email: [dg@arpa.puglia.it](mailto:dg@arpa.puglia.it)

Regionale con Deliberazione n.677 del 20/10/09.<sup>1</sup> Di qui la necessità di verificare i vincoli derivanti da entrambi i provvedimenti. Si evidenzia altresì la mancanza di un qualunque riferimento alla pianificazione in tema di rifiuti, sia regionale che provinciale, e nel dettaglio:

- Piano regionale di gestione dei rifiuti: correzioni e rettifiche (Decreto Commissario Delegato Emergenza Ambientale 09/12/05, n. 187 31/12/07, n. 40)
  - Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti speciali e pericolosi (Decreto Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 28/12/06, n. 246)
  - Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento, completamento e modifica (Decreto Commissario Delegato Emergenza Ambientale 09/12/05, n. 187)
  - Piano regionale di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (Decreto Commissario Delegato Emergenza Ambientale 26/03/04, n. 56)
  - Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate. Completamento, integrazione e modificazione (Decreto Commissario Delegato Emergenza Ambientale 30/09/02, n. 296)
  - Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (Decreto Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 06/03/01, n. 41)
  - Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario (DGR 03/06/04, n. 805)
  - Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario (DGR 03/12/03, n. 2086)
  - Piano di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Taranto – Proposta del marzo 2009 in fase di VAS
2. Pag.107 – Nella Tabella 113, in cui sono sintetizzate le frequenze proposte dal Gestore si ritiene che il parametro pH, come previsto per la Portata e la Temperatura, debba essere monitorato in continuo.
  3. Pag.538 – Capitolo 5.2, Paragrafo 5.2.1, Sistemi di approvvigionamento. Si segnala che nei sistemi menzionati non vi è alcun riferimento al recupero delle acque reflue affinate degli impianti di depurazione urbani di Taranto in fase di definizione, visto che tale condizione è circostanziata nel PTA della Regione Puglia e nel governo delle acque stabilito nel "Progetto di Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale" attualmente in procedura di VAS. Inoltre la Provincia di Taranto ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di riuso industriale nello Stabilimento ILVA delle acque reflue dei depuratori Bellavista e Gennarini dell'Acquedotto Pugliese.
  4. Pag.573 – Occorre inserire nella tabella riassuntiva degli scarichi finali lo scarico delle acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali del II e IV Sporgente. Quest'ultimo è stato autorizzato in via provvisoria per sei mesi dalla Provincia di Taranto con D.D. 203 del 05/12/2008 al fine di consentire l'avvio dell'impianto. ILVA S.p.A. ha comunicato con nota prot. DIR/79 del 10/11/2009 di aver ultimato la realizzazione dell'impianto e richiesto alla Provincia proroga della suddetta autorizzazione per avviare l'impianto e verificarne la funzionalità. Per il II sporgente è in corso l'iter autorizzativo dello scarico delle acque meteoriche.

<sup>1</sup> Provvedimenti disponibili sul sito web della Regione Puglia all'indirizzo:  
<http://www.regione.puglia.it/index.php?page=documenti&opz=getdoc&id=29>



## ARPA PUGLIA

Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

### Direzione Generale

Sede legale:

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460111  
Fax 080 5460150  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460152  
Fax 080 5460150  
email: [dg@arpa.puglia.it](mailto:dg@arpa.puglia.it)

5. Pag.763 – Paragrafo 9.2. Emissioni in atmosfera, 9.2.1 Prescrizioni di carattere generale. Con riferimento al primo punto elenco nella pagina - "*Adozione di un sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale al perimetro dell'impianto (fence monitoring)*" - si ritiene di dover fornire alcune preliminari indicazioni guida per la predisposizione del richiesto "progetto canterabile". Lo scopo del *fence monitoring* deve essere quello di fornire gli strumenti utili per riscontrare la provenienza di masse d'aria estese di origine industriale verso le aree abitate confinanti (direttrice N-E verso il q. Tamburi, ovvero verso la città e, W-E verso il q. Paolo VI) determinate tanto in condizioni ordinarie di emissione e/o in situazioni meteo sfavorevoli quanto collegate ad emissioni straordinarie. Il progetto deve contemplare un sistema complesso di rilevazione che utilizzi tecnologie DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy), analizzatori di gas, analizzatori ad alta risoluzione temporale per polveri di differente granulometria, monitor automatico di EC/OC e sensori di tipo fotoelettrico (in particolare per IPA) da installare su pali strumentati in quota. Si evidenzia che, al fine di dare significato alle attività di monitoraggio al perimetro, il progetto deve anche prevedere le misure di intervento previste per la mitigazione dei fenomeni significativi osservati.
6. Pag.862 – Si evidenzia che come "*si prescrive che in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del Primo e del Secondo canale di scarico siano rispettati i valori limite indicati nell'allegato 5 della parte terza tab.3 del D. L.vo 152/06, riferiti a scarico in acque superficiali*", analogamente, si debba prescrivere che in corrispondenza degli *scarichi parziali* (come individuati nella tabella pagg. 696-699) siano rispettati i valori limite indicati nell'allegato 5 della parte terza tab.3 del D.L.vo 152/06, riferiti a scarico in acque superficiali". Con riferimento alla prescrizione che "*prima del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ILVA effettui il censimento e la caratterizzazione di tutti gli scarichi afferenti al Primo e Secondo canale di scarico.*" si ritiene che nell'AIA debba essere precisato che si fa riferimento tanto agli scarichi di cui ILVA ha la titolarità quanto a quelli di diversa titolarità. Il fine deve essere quello di avere piena cognizione quali-quantitativa degli scarichi di ogni natura che si riversano nei collettori del Primo e Secondo canale.
7. Pag.863 – Paragrafo 9.4.3.2. In merito allo scarico parziale *codice 1 AI* relativo all'impianto di trattamento biologico delle acque derivanti dal trattamento dei gas di cokeria viene prescritta la conformità ai limiti che saranno stabiliti nell'AIA. Si propone di specificare nell'AIA che i valori limite di riferimento siano quelli previsti dalla Tab. 3 All. 5 Parte Terza del D.L.vo 152/06. In aggiunta, poiché la cokeria è stata oggetto di intervento di adeguamento alle MTD (codice CO.9) e tale intervento ha subito modifiche rispetto al progetto originario nel corso della realizzazione, come richiamato alle pagg. 590 e 591, si propone di prescrivere un ulteriore limite per i parametri relativi all'azoto, in particolare, che la somma dei parametri azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso sia inferiore a 30 mg/l ovvero il limite di prestazione associato alle MTD indicate nelle Linee guida ex art. 3. co. 2 D. Lgs 372/99.

#### Osservazioni sul "PMeC":

8. Pag.100 – Occorre inserire nella Tabella 111 lo scarico delle acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali del II e IV Sporgente.
9. Pag.106 – Ai due scarichi di acque meteoriche contemplati in Tabella 112 entrambi con codice MN andrebbero più propriamente attribuiti due codici diversi al fine della necessaria differenziazione.
10. Pag.107 – Occorre integrare la Tabella 113:



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**Direzione Generale**

Sede legale:

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460111  
Fax 080 5460150  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460152  
Fax 080 5460150  
email: [dq@arpa.puglia.it](mailto:dq@arpa.puglia.it)

- a. con gli scarichi di cui al punto elenco 7. sopra richiamato, prescrivendo come parametri di monitoraggio pH, SST, BOD<sub>5</sub>, COD, idrocarburi totali, metalli (Al, As, Ba, Cd, Cr tot, Cr VI, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Zn).
  - b. con il controllo, con frequenza annuale, degli scarichi delle acque di raffreddamento (codici AR) per i parametri pH, SST, BOD<sub>5</sub>, TOC, idrocarburi totali, metalli (Al, As, Ba, Cd, Cr tot, Cr VI, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Zn).
11. da Pag.112 a pag. 151. Capitolo 7 "Rifiuti"

7.1 Tipologie di rifiuti prodotti nello stabilimento. Nella tabella a pag. 112 del PMeC "Rifiuti prodotti per linea di attività e relative destinazioni" sarebbe utile inserire la colonna relativa ai quantitativi dei rifiuti prodotti associati ad ogni codice CER, in modo da dare evidenza della criticità rappresentata da alcune produzioni di rifiuti (per es. CER 100215, CER 100210, CER 100299, CER 170904, CER 120113).

Nella stessa tabella, inoltre, non è chiara la differenza tra le ultime 2 colonne denominate entrambe "DESTINAZIONE" e non sono specificati i quantitativi laddove si prevedono 2 forme di recupero diverse (es. R4-R10 per il CER 100202, R5-R10 per il CER 170202) e, tra le tipologie di rifiuti prodotti è assente il CER 190702\* riferito al percolato da discarica contenente sostanze pericolose, che dovrebbe essere presente visto che ILVA gestisce discariche per rifiuti pericolosi.

7.2.3 Stoccaggio di rifiuti. Tra le prescrizioni relative alle modalità di stoccaggio mancano quelle relative ai punti 22 e 24 (riguardanti la gestione e il trattamento dei materiali contenenti PCB) dell'istruttoria prodotta dell'ISPRA.

7.2.4.1 Discarica per rifiuti non pericolosi (ex seconda categoria di tipo B). 7.2.4.2 Discarica per rifiuti pericolosi "Nuove Vasche" (ex seconda categoria di tipo C). Il codice CER 100210 scaglie di laminazione è annoverato tra le tipologie di rifiuti autorizzate allo smaltimento in discarica; in tutte le tabelle però è indicato che tale rifiuto viene totalmente recuperato R5 all'esterno dello stabilimento. Dal Rapporto Ambiente e Sicurezza, recentemente pubblicato dall'ILVA, al paragrafo 8.1.1 Impianto di bricchettaggio risulta che le scaglie di laminazione vengono trattate in un impianto di bricchettaggio per una produzione di 150.000 t/anno di bricchette da avviare all'impiego diretto in acciaieria, in sostituzione del minerale raffreddante per la produzione di acciaio. Si dovrebbe appurare la destinazione e specificare la procedure per cui una parte di esse viene smaltita e una parte recuperata.

In merito al monitoraggio delle acque sotterranee nella gestione delle discariche autorizzate, si rileva che nel Piano di monitoraggio – Produzione rifiuti, Discarica e rete Piezometrica – Febbraio 2007 presentato dall'Azienda non è specificato quali pozzi della rete piezometrica complessiva dello Stabilimento (400 piezometri, di cui 254 in falda superficiale e 146 in falda profonda) sono utilizzati come pozzi spia delle discariche, distinguendo tra i pozzi di monte e valle. Inoltre:

- ≠ a fronte della tabella allegata nel Piano in cui le analisi per valutare la composizione delle acque sotterranee dovrebbero essere eseguite con periodicità trimestrale, in fase di gestione operativa, e semestrale nella fase post-operativa, nell'ultima tabella riportata nel documento si indica una frequenza dell'esecuzione delle analisi di laboratorio biennale.



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

Sede legale:  
Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel. 080 5460111  
Fax 080 5460150  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Direzione Generale**

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel. 080 5460152  
Fax 080 5460150  
email: [dg@arpa.puglia.it](mailto:dg@arpa.puglia.it)

- ≠ tra i parametri da monitorare periodicamente nelle acque sotterranee per la discarica per rifiuti pericolosi "Nuove Vasche" (di tipo ex 2C) va aggiunto l'amianto, annoverato tra le tipologie di rifiuti conferiti.

È utile specificare a pag. 130 e 135 i parametri di monitoraggio sul gas di discarica piuttosto che lasciare genericamente la voce: "[...] altri parametri quali:  $H_2S$ , polveri totali,  $NH_3$  e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti". A tal proposito è opportuno che sul biogas siano determinati, oltre a  $CH_4$ ,  $CO_2$  e  $O_2$  con regolarità mensile, i seguenti parametri almeno annualmente:

Significant trace component	CAS Number	Potential Impact	Category
1,1-dichloroethane	75-34-3	Health	Halocarbon
1,1-dichloroethene	75-35-4	Health	Halocarbon
1,2-dichloroethene	540-59-0	Health	Halocarbon
1,3-butadiene	106-99-0	Health	Aliphatic hydrocarbon
1-butanethiol	109-79-5	Odour	Organosulphur
1-pentene	109-67-1	Odour	Aliphatic hydrocarbon
1-propanethiol	107-03-9	Odour	Organosulphur
2-butoxy ethanol	111-76-2	Health	Alcohol
Arsenic (as As)	7440-38-2	Health	Inorganic
Benzene	71-43-2	Health	Aromatic hydrocarbon
Butyric acid	107-92-6	Odour	Carboxylic acid
Carbon disulphide	75-15-0	Odour and health	Organosulphur
Chloroethane	75-00-3	Health	Halocarbon
Chloroethene (vinyl chloride)	75-01-4	Health	Halocarbon
Dimethyl disulphide	624-92-0	Odour	Organosulphur
Dimethyl sulphide	75-18-3	Odour	Organosulphur
Ethanol (acetaldehyde)	75-07-0	Odour	Aldehyde
Ethanethiol	75-06-1	Odour	Organosulphur
Ethyl butyrate	105-54-4	Odour	Ester
Furan (1,4-epoxy-1,3-butadiene)	110-00-9	Health	Ether
Hydrogen sulphide	7783-06-4	Health and odour	Inorganic
Methanal (formaldehyde)	50-00-0	Health	Aldehyde
Methanethiol	74-93-1	Odour	Organosulphur
Tetrachloromethane	56-23-5	Health	Halocarbon
Trichloroethene	79-01-6	Health	Halocarbon

Tra i parametri da monitorare nelle acque sotterranee (pag. 130), mancano i seguenti tra quelli previsti dal D.Lgs. 36/03: Pesticidi fosforati e totali - Solventi organici azotati - Solventi clorurati e Composti Organoalogenati (compreso il cloruro di vinile) che si ritiene debbano essere integrati.

7.2.4.4 Attività di gestione delle **traversine ferroviarie**. In deroga al divieto di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi quale il creosoto e sulla base di quanto specificato nell'Allegato del DM 17/04/03 secondo cui è consentito l'utilizzo del creosoto per il trattamento del legno in impianti industriali o da utilizzatori professionali se tali sostanze contengono una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore allo 0.005% in massa ed



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**Direzione Generale**

Sede legale:

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460111  
Fax 080 5460150  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460152  
Fax 080 5460150  
email: [dg@arpa.puglia.it](mailto:dg@arpa.puglia.it)

una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3% in massa, dovrà essere presentato il relativo programma di analisi da effettuare sulle traversine ferroviarie.

A seguito del sopralluogo congiunto tra GdF e ARPA del giorno 11.02.09, venivano rilevati cumuli di ingenti quantità di traversine ferroviarie e pneumatici in aree poco distanti tra di loro. Tali aree venivano sequestrate e a seguito di richiesta di dissequestro veniva emesso decreto di rimozione dei sigilli n. 588/SP e n. 1550/09/RG, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel decreto e a quanto concordato durante la riunione del 15.9.09.

In relazione a quanto suddetto, per l'attività di gestione delle traversine ferroviarie dovrà essere stabilita la preventiva quantificazione e qualificazione dei rifiuti da destinare a smaltimento e/o recupero a valle di una perizia, a cura del proponente, mediante formula giuridica "pro veritate" oppure asseverata da parte di tecnico abilitato. Sulla base della qualificazione e quantificazione di detti rifiuti dovrà essere redatto un Piano con relativo cronoprogramma che indichi:

- l'elenco delle attività poste in essere per la messa in sicurezza del sito, o da porre in essere al fine di fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza ambientale dovesse verificarsi;
- le volumetrie disponibili nelle discariche interne al perimetro della Soc. ILVA ove poter conferire i rifiuti, nonché le aree per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in oggetto;
- eventuali impianti di destinazione intermedia e/o finale dei rifiuti con le relative quantità ricevibili da ciascuno di essi nel caso le volumetrie dei siti su indicati non siano sufficienti;
- tempi entro cui rimuovere i rifiuti dalle attuali zone di stoccaggio abusivo.

7.2.4.5 Attività di gestione dei **pneumatici fuori uso**. In relazione all'attività di gestione degli pneumatici fuori uso, si dovrà tener conto di quanto riportato nel paragrafo 7.2.4.4 "Attività di gestione delle traversine ferroviarie", ovvero dovrà essere stabilita la preventiva quantificazione e qualificazione dei rifiuti da destinare a smaltimento e/o recupero a valle di una perizia, a cura del proponente, mediante formula giuridica "pro veritate" oppure asseverata da parte di tecnico abilitato. Sulla base della qualificazione e quantificazione di detti rifiuti dovrà essere redatto un Piano con relativo cronoprogramma che indichi:

- l'elenco delle attività poste in essere per la messa in sicurezza del sito, o da porre in essere al fine di fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza ambientale dovesse verificarsi;
- le volumetrie disponibili nelle discariche interne al perimetro della Soc. ILVA ove poter conferire i rifiuti, nonché le aree per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in oggetto;
- eventuali impianti di destinazione intermedia e/o finale dei rifiuti con le relative quantità ricevibili da ciascuno di essi nel caso le volumetrie dei siti su indicati non siano sufficienti;
- tempi entro cui rimuovere i rifiuti dalle attuali zone di stoccaggio abusivo.



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**Direzione Generale**

Sede legale:

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460111  
Fax 080 5460150  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460152  
Fax 080 5460150  
email: [dq@arpa.puglia.it](mailto:dq@arpa.puglia.it)

#### 7.2.4.9 Prescrizioni da osservare in caso di approvazione del progetto di recupero ambientale

- ≠ Inserire la parte introduttiva relativa al Recupero Ambientale già sviluppata nel parere istruttorio della Commissione IPPC.
- ≠ Paragrafi: 7.2.4.4, 7.2.4.5, 7.2.4.10, ecc. Bisogna specificare i limiti quantitativi massimi stoccabili per ogni tipologia di rifiuto.

A seguito del sopralluogo della GdF del 05.02.09 e del sopralluogo congiunto tra Arpa Puglia e GdF del 3.11.09 presso gli sporgenti del Porto mercantile Ilva e sulla base di quanto riportato nella relazione prodotta dalla stessa GdF Nucleo di Polizia Tributaria – Taranto, è emerso quanto indicato nella parte seguente.

Innanzitutto, in base alle concessioni demaniali, le strutture portuali sono destinate soltanto all'imbarco e allo sbarco di materie prime e di prodotti finiti e non alla gestione dei rifiuti.

Presso II e IV sporgente, non essendovi scarichi ufficiali di acque reflue e considerando il conferimento dei reflui in vasche di raccolta e sedimentazione, si profila la produzione di rifiuti liquidi individuati come acque derivanti da bagnatura delle strade e piazzali, dall'abbattimento delle polveri generate dai nastri trasportatori delle materie prime, dalle acque meteoriche di dilavamento. Pertanto, si dovrà specificare se tali vasche di raccolta costituiscono un "deposito temporaneo" o uno stoccaggio inteso come "messa in riserva" nel caso di operazioni di recupero o "deposito preliminare" nel caso di operazione di smaltimento.

Inoltre, sul II sporgente in corrispondenza di depressioni del manto stradale è stata constatata la presenza di fanghi e reflui frammisti a oli minerali. Potenzialmente tali rifiuti potrebbero essere ascrivibili alla stessa tipologia dei rifiuti liquidi suddetti e dei fanghi descritti di seguito. Pertanto, si dovranno vedere le medesime prescrizioni tenendo conto del ripristino del manto stradale dello sporgente.

Sono stati rinvenuti, altresì, fanghi provenienti dalla decantazione in vasca delle acque reflue costituiti da mix di minerali formati da una miscela di minerali fossili, persi durante la fase di scarico e movimentazione delle materie prime dal porto allo stabilimento. Tali fanghi ottenuti dalla decantazione vengono fatti essiccare sui piazzali e conferiti privi di caratterizzazione analitica all'interno dello stabilimento presso il Parco Materie Prime. Il proponente tratta tale mix di minerale come materia prima e/o sottoprodotto e non come rifiuto.

Dunque, ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. m) il gestore deve dimostrare tramite relazione tecnica complessa (comprensiva di analisi chimiche) che l'uso di questo materiale è certo e non presunto. Diversamente essi dovrebbero essere annoverati come rifiuti e come tali smaltiti.

Inoltre, dalla medesima relazione di GdF, sono stati rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi quali bricchette stoccate sul II Sporgente del porto mercantile, il cui stoccaggio è privo di autorizzazione, e per questo si dovrà dimostrare lo status di materia prima e/o sottoprodotto.

Si è riscontrato, ancora, che le vasche di raccolta delle acque reflue derivanti dall'abbattimento delle polveri generate dai nastri trasportatori delle materie prime e dalla bagnatura delle strade e piazzali, nonché delle acque di dilavamento, sono state realizzate dal proponente con caratteristiche tali da consentire la fuoriuscita di liquidi quando il livello delle acque raggiunge il troppo pieno, dunque tali vasche non sono a tenuta stagna sulla base del Piano Direttore. Seppure il perimetro dell'area presentasse un cordolo, la tenuta e



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**Direzione Generale**

Sede legale:

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460111  
Fax 080 5460150  
C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste, 27  
70126 Bari  
Tel 080 5460152  
Fax 080 5460150  
email: [dg@arpa.puglia.it](mailto:dg@arpa.puglia.it)

l'impermeabilizzazione del medesimo e della platea dovranno essere dimostrate e tutte le relative attività dovranno essere verificate da operazioni previste nel PMC. Pertanto, dovrà essere attuato il relativo adeguamento normativo.

12. Pag.152 – Paragrafo 8 "*Monitoraggio dei Livelli Sonori*". Le campagne di rilievi acustici biennali non sono descritte nei dettagli e mancano i riferimenti alle prescrizioni del parere. Poiché tali prescrizioni sono tutte finalizzate alla redazione di uno studio che dovrà essere trasmesso entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA all'autorità di controllo, all'Arpa Puglia e ai comuni su cui insiste l'impianto, sarebbe opportuno specificare che il piano di monitoraggio e controllo dei livelli sonori sarà dettagliato e concordato una volta noto lo studio di approfondimento suddetto e in base ai risultati emersi dallo stesso. Inoltre, dovrebbero anche essere previste campagne di misura in punti diversi dai ricettori sensibili.
13. Pag.165 – Paragrafo 11 "*Comunicazione dei risultati del piano di monitoraggio e controllo*". Il rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente deve contenere le informazioni relative alle emissioni sonore.
14. Pag.168 – Paragrafo 11.5 "*Gestione e presentazione dei dati*". Poiché con Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 30.06.2009, la Regione Puglia ha definito il CET come lo strumento attraverso il quale i Gestori interessati presenti sul territorio regionale trasmettono annualmente per via telematica i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, si evidenzia l'opportunità di prevedere tale attività tra quelle di presentazione dei dati richiamate nel PMeC e tra le prescrizioni dell'AIA in riferimento alle modalità di rendicontazione dei controlli programmati.

II DIRETTORE SCIENTIFICO  
dr. Massimo BLONDA

II DIRETTORE GENERALE  
prof. Giorgio Assennato

Gruppo di lavoro:

Acque: A. Dell'Erba, M. De Mattia, V. Perrino, M. Spartera  
Aria: M. Menegotto, R. Giua, R. Primerano, S. Spagnuolo  
Rifiuti: D. Gramagna, A. Primicino  
Rumore: A. Guarnieri Calò Carducci